

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Nuovo testo C. 1486 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	77

INTERROGAZIONI:

5-00069 Porchietto: Sulla situazione della società Perstorp Polialcoli	72
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-00110 Raciti: Sul rilancio dell'area industriale dei comuni di Gela, Mazzarino, Riesi, Caltagirone e Piazza Armerina	73
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	79
5-00432 Foti: Sull'attività di disattivazione delle installazioni nucleari e sulla gestione di Sogin S.p.a.	73
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-00927 Businarolo: Sul fallimento della Cariboni Paride S.p.a.	73
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	84

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1333</i>)	74
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di testo unificato del Relatore</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 9.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Nuovo testo C. 1486 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2019.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, ad integrazione della relazione già svolta sul testo originario del decreto-legge, informa la Commissione delle modifiche apportate in sede referente dalla VI Commissione. È stato inserito nel testo l'articolo 21-*bis*,

con il quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati in base a quanto stabilito dal decreto-legge, con l'indicazione dell'ammontare delle risorse erogate e delle finalità di spesa. La relazione, in particolare, deve riportare le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti la banca Carige vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto. È stata inoltre modificata la norma di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 22, in accoglimento della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, posta nel parere reso dalla V Commissione. Si precisa che le riduzioni di spesa ivi previste sono disposte per l'anno 2019. La Commissione di merito ha apportato infine correzioni di forma al testo del decreto-legge, con l'approvazione di alcuni emendamenti e di una proposta complessiva di correzioni di forma.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. È noto, infatti, il giudizio positivo della sua forza politica su un provvedimento che rispecchia quelli adottati nella scorsa legislatura in situazioni analoghe dai Governi di cui era parte rilevante il Partito Democratico. La differenza è che l'attuale maggioranza, allora opposizione, accusava quei Governi di voler salvare le banche e i banchieri, mentre ora si parla di tutela dei risparmiatori. Constata quindi un deciso mutamento di opinione. Ribadisce la validità dei provvedimenti di allora e di quello attuale, presi a tutela dei risparmiatori, dei correntisti e delle imprese. Si augura lealtà e correttezza da parte dell'attuale maggioranza nelle dichiarazioni pubbliche dei suoi esponenti, in base a una presa d'atto della responsabilità di governo, che presuppone

una tutela di tutte le imprese, compresi gli istituti bancari.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

Marco RIZZONE (M5S) *relatore*, nel ribadire la posizione favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sul provvedimento, desidera replicare alla deputata Moretto e precisare che quanto da lei detto, a suo avviso, non è corretto, in quanto le situazioni richiamate non sono assimilabili a quella attuale.

Sara MORETTO (PD) ritiene doveroso replicare alle affermazioni del relatore. Non ritiene di aver detto cose imprecise, in quanto il provvedimento in esame presenta evidenti analogie con quello sul Monte dei Paschi, analogie accentuate in sede referente con l'approvazione di emendamenti presentati anche dal suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 13.25.

5-00069 Porchietto: Sulla situazione della società Perstorp Polialcoli.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Claudia PORCHIETTO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che non ap-

porta nessuna novità sulla questione oggetto di un'interrogazione che, lo ricorda, risale al 4 luglio scorso e di cui le era stato chiesto informalmente il rinvio per un approfondimento. Questo mentre il Ministero si fa vanto della gestione delle crisi industriali, come riportato dalla stampa. Non nasconde che si aspettava di più dalla risposta del sottosegretario che, tra l'altro, conosce bene la vicenda, provenendo da quel territorio. Sottolinea come non si possa affermare che si tratti di una vertenza localistica, perché riguarda un'azienda ad alta tecnologia, la cui importanza non è inferiore, ad esempio, alla Pernigotti. Osserva poi come la situazione non si sia semplificata, ma al contrario complicata dopo lo spacchettamento e l'ingresso di una società specializzata in smaltimento dei rifiuti, che ha creato problematiche ambientali, rilevate dalla provincia di Vercelli. Rileva inoltre come i lavoratori nel passaggio da un'azienda all'altra abbiano visto diminuire il loro salario di circa 300 euro netti. Ribadisce quindi come la risposta sia insufficiente per le aspettative dei lavoratori e delle istituzioni locali, di fronte a una crisi che non è affatto conclusa.

5-00110 Raciti: Sul rilancio dell'area industriale dei comuni di Gela, Mazzarino, Riesi, Caltagirone e Piazza Armerina.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), sottoscrive l'interrogazione in titolo e, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Risposta che contiene degli elementi positivi, ma anche altri meritevoli di un'ulteriore riflessione. È positiva la conferma dei 15 milioni di euro stanziati dal Governo per l'area di Gela, che si sommano ai 10 milioni stanziati dalla Regione siciliana. Ma nel contempo l'aspetto negativo è che questa cifra è insufficiente e inadeguata alle esigenze del territorio, la cui crisi sarà acuita, a suo

avviso, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 135 del 2018, il cosiddetto decreto « semplificazioni ».

5-00432 Foti: Sull'attività di disattivazione delle installazioni nucleari e sulla gestione di Sogin S.p.a.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tommaso FOTI (FdI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per aver risposto a tutti i quesiti posti. Osserva che anche dalla risposta si può dedurre che la missione iniziale della Sogin non corrisponde più all'attività della società, e come siano sempre di più posticipati i tempi di uscita definitiva dal nucleare. Ogni Governo, infatti, individua un deposito nazionale senza portarne a compimento l'installazione. Osserva poi come il presidente della 10a Commissione del Senato, in visita a Caorso, abbia affermato che non vi è la necessità di un deposito nazionale, ma che invece i rifiuti vanno mandati all'estero. Dalla parte delle istituzioni non vi è, quindi, un atteggiamento positivo nei confronti dei territori interessati, i cui cittadini ogni due o tre anni ascoltano promesse che non vengono mantenute. Ritiene, quindi, al di là del commissariamento inevitabile per la scadenza dei vertici, che bisogna definire una tempistica seria e certa per l'individuazione di un sito nazionale, per evitare che materiali nucleari, oggi all'estero per la loro lavorazione, ritornino nei siti originari. Sottolinea poi lo sconcerto per il completo stato di abbandono in cui si trova la scuola di formazione di Caorso. In conclusione, chiede al Governo di dare il necessario impulso ai vertici della Sogin.

5-00927 Businarolo: Sul fallimento della Cariboni Paride S.p.a.

Il sottosegretario Davide CRIPPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta del rappresentante del Governo alla interrogazione in titolo, che nasceva dalla richiesta di un dipendente della società oggetto dell'interrogazione medesima.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1333).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2018.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, in data 18 dicembre 2018, è stata assegnata alla X Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1333 Polidori recante « Disposizioni in materia di apertura festiva degli esercizi di commercio al dettaglio e norme per tutelare e favorire l'insediamento degli esercizi commerciali nei centri urbani » di cui il gruppo di Forza Italia ha chiesto l'abbinamento alle proposte di legge in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali già all'esame della Commissione (C.1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C.

587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani).

Poiché la suddetta proposta di legge contiene disposizioni in materia analoga a quella disciplinata dalle proposte già all'ordine del giorno, propone alla Commissione, a seguito di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 gennaio scorso, di disporre l'abbinamento alle proposte già all'esame della Commissione.

La Commissione approva la proposta della Presidente.

Andrea DARA (Lega), *relatore*, ad integrazione della sua relazione sui provvedimenti all'esame della Commissione, illustra i contenuti della proposta di legge C. 1333 Polidori. recante « Disposizioni in materia di apertura festiva degli esercizi di commercio al dettaglio e norme per tutelare e favorire l'insediamento degli esercizi commerciali nei centri urbani » e composta di cinque articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, mirato a introdurre, nel rispetto della legislazione vigente in materia di liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, nonché dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea relativi alla concorrenza e alla tutela dei consumatori, misure volte a garantire il diritto dei lavoratori a un adeguato riposo domenicale o festivo nonché alla conciliazione tra lavoro e famiglia e tra tempi di vita e tempi di lavoro e a tutelare la competitività delle imprese commerciali in sede fissa e riconoscere il ruolo di servizio e di presidio del territorio svolto dagli esercizi commerciali di prossimità.

L'articolo 2 detta misure di tutela per il lavoro domenicale e festivo dei lavoratori del settore del commercio. Si dispone che, in attuazione delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, i lavoratori con responsabilità familiari hanno diritto di conciliare il proprio lavoro con le esigenze di vita familiare secondo modalità da

stabilire nei contratti o negli accordi collettivi. Si stabilisce che i contratti collettivi assicurano che i lavoratori del settore del commercio, con qualsiasi forma contrattuale, possano usufruire di un numero di riposi settimanali domenicali, calcolati escludendo le domeniche comprese nel periodo di ferie, non inferiore a un terzo delle domeniche nell'anno ovvero delle domeniche comprese nel periodo di durata contrattuale del rapporto di lavoro. I contratti di lavoro assicurano altresì al lavoratore la possibilità di usufruire del giorno di riposo in almeno un terzo delle domeniche e delle festività individuate dalla legge n. 260 del 1949. Si prevede peraltro che il lavoratore può chiedere di derogare ai limiti del numero di domeniche o festività lavorate, anche per periodi limitati di tempo e che gruppi di lavoratori possono stabilire forme di rotazione tra loro, secondo criteri che garantiscano la piena copertura delle esigenze aziendali.

L'articolo 3 dispone in materia di informazione ai consumatori e agli utenti sugli orari di apertura degli esercizi di commercio al dettaglio e dei servizi. In tal senso novella l'articolo 31 del decreto – legge n. 201 del 2011, con l'introduzione di due nuovi commi. La novella prevede che i comuni, ove possibile in modo coordinato tra loro, e le città metropolitane, entro il mese di febbraio di ciascun anno, predispongono un documento informativo sugli orari e sulle giornate di apertura dei servizi e degli esercizi di commercio al dettaglio esistenti nel rispettivo territorio e ne curano la diffusione. Tale documento, che non ha efficacia regolatoria per lo svolgimento delle attività delle imprese, è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti, al fine di definire il quadro di riferimento coordinato per l'accesso ai servizi da parte dei consumatori e degli utenti. Il documento contiene indicazioni non vincolanti, per gli operatori, su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti e a promuovere nel territorio un'offerta complessiva in grado di aumentarne

l'attrattività. Il documento è redatto previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate e delle associazioni dei consumatori. Sulla base di esso possono essere stipulati accordi tra il comune o la città metropolitana e le organizzazioni di categoria al fine di promuovere iniziative volte a favorire l'accesso dei consumatori e degli utenti ai servizi rivolti al pubblico e agli esercizi commerciali e a contribuire allo sviluppo della funzione pubblica e delle attività commerciali.

L'articolo 4 interviene in materia di rafforzamento delle tutele per gli esercizi commerciali nei centri urbani e misure per favorire l'insediamento delle imprese nel settore del commercio al dettaglio. A tal fine, viene sostituito il comma 2 del citato articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 nel senso di prevedere che, secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, dei beni culturali, nonché alla salvaguardia dei centri storici e del presidio urbano e di servizio rappresentato dagli esercizi commerciali di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, ossia gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita. Si stabilisce che le regioni, le città metropolitane e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle suddette prescrizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con la facoltà di prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni, anche l'interdizione dell'insediamento degli esercizi commerciali o limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree, ovvero il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia, ivi compresa l'attività di commercio itinerante su aree pubbliche, fatte salve le fiere e le analoghe manife-

stazioni autorizzate dai comuni, solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, dei beni culturali, nonché la salvaguardia dei centri storici e del presidio urbano. Con una norma transitoria si dispone che le modifiche agli ordinamenti vigenti adottate per adeguamento alla legge dalle regioni, dalle città metropolitane e dagli enti locali non si applicano alle imprese di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali), del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, regolarmente in attività alla data di entrata in vigore dei provvedimenti. Per necessità di coordinamento normativo, viene infine modificata anche la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio. La dotazione del Fondo è stabilita nell'importo annuo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi integrativi, in favore appunto delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili in cui ha sede l'esercizio commerciale, nonché di contributi per il sostegno diretto nelle aree urbane in cui sia maggiore il rischio di cessazione delle attività commerciali. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, nel limite della dotazione del Fondo, i requisiti per l'assegnazione dei contributi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare adeguati livelli di presenza e di diversificazione delle attività commerciali nel territorio e di assicurare la conservazione di adeguati servizi nelle aree urbane, nonché i criteri per la determinazione della misura dei contributi stessi. Le risorse asse-

gnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la ripartizione è effettuata ogni anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione da ciascuna regione e provincia autonoma.

Presenta, quindi, una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame da lui predisposta (*vedi allegato 6*), riservandosi di illustrarla nella prossima seduta.

Luca SQUERI (FI) osserva che la proposta di testo unificato del relatore ha cambiato di fatto il quadro di valutazione sulla tematica oggetto dei provvedimenti all'esame della Commissione. Ritiene, pertanto opportuno, svolgere un ulteriore ciclo di audizioni.

Gianluca BENAMATI (PD) si associa alle osservazioni del deputato Squeri, dato che il testo unificato proposto dal relatore si differenzia dalle originarie proposte di legge e richiede, a suo avviso, lo svolgimento di nuove audizioni che, lo anticipa, chiederà in sede di Ufficio di presidenza.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente che la questione posta dai deputati Squeri e Benamati sarà esaminata nella riunione dell'Ufficio di presidenza programmata per la prossima settimana, dopo l'illustrazione della proposta di testo unificato da parte del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

ALLEGATO 1

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Nuovo testo C. 1486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante « Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. » (C.1486 Governo);

valutate positivamente le finalità del provvedimento soprattutto con riferimento alle competenze della Commissione X,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-00069 Porchietto: Sulla situazione della società Perstorp Polialcoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla situazione che sta attraversando la società Perstorp Polialcoli s.r.l. di Vercelli occorre informare, in via preliminare, che il Ministero dello sviluppo economico non è stato interessato dalle vicende produttive e occupazionali relative alla società, poiché tale vertenza è stata seguita a livello locale (infatti, sono coinvolte: la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, l'Unione Industriale di Vercelli).

Pertanto, riepilogo sinteticamente le tappe più rilevanti della questione che riguarda la citata società, dopo aver acquisito gli elementi dalle Amministrazioni coinvolte.

Il gruppo svedese Perstorp, con sede in Italia (precisamente a Castellanza) è un primario gruppo chimico, *leader* globale nel settore, e nel 2017 annunciò di aver rilevato, dalla procedura di concordato preventivo aperta presso il tribunale di Alessandria, la Polialcoli s.r.l.. Quest'ultima, come noto, era attiva nella produzione di polioli, possedeva impianti produttivi a Vercelli e contava circa 74 addetti.

Lo scorso giugno la medesima società svedese, adducendo la non economicità dello stabilimento, che necessitava anche di svariati investimenti, avviò la procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività nei confronti di tutti i 74 lavoratori operanti presso la sede di Vercelli.

Il caso destò numerose perplessità da parte di tutte le forze politiche e dei sindacati, unanimi nel condannare la repentina e incomprensibile decisione del gruppo svedese.

In seguito, nel corso di uno dei numerosi incontri tenutesi presso la sede della Regione Piemonte – Assessorato al Lavoro

(il 6 agosto scorso), è stato firmato un « accordo » tra la società e le parti sociali, che ha posto fine alla fase amministrativa della procedura di licenziamento, con il quale si stabiliva il licenziamento di tutti i lavoratori e la corresponsione agli stessi di una somma aggiuntiva alle competenze di fine rapporto.

Il medesimo accordo, prevedeva inoltre, che presso lo stabilimento di Vercelli si sarebbe insediata la società Alcoplast s.r.l., attiva nel commercio di prodotti chimici, che avrebbe riassunto 45 lavoratori entro il 31 gennaio 2019, e che, per chi avesse perduto il posto di lavoro, avrebbe riconosciuto un diritto di preferenza per le future assunzioni.

La Perstorp Polialcoli si è impegnata, ancora, a richiedere a Fondoimpresa l'attivazione di un percorso di formazione per quei lavoratori che non avrebbero ricevuto un'offerta di lavoro da Alcoplast.

La citata intesa ha avuto il voto favorevole a larga maggioranza (46 sì su 49 presenti, un voto contrario e due astenuti) dei dipendenti, convocati in assemblea.

In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico, seppure non sia coinvolto nella situazione descritta, trattandosi – come riferito – di una vicenda di rilevanza soprattutto locale, è pronto a dare il proprio supporto laddove sia richiesto e possibile. In via generale, preme infine sottolineare il grande impegno di questo Governo nella tutela dei lavoratori coinvolti nei licenziamenti collettivi per cessazione di attività, come dimostra anche la reintroduzione della Cassa Integrazione per cessazione di attività in tali casi (la quale era stata eliminata dalle norme del *Jobs Act*).

ALLEGATO 3

5-00110 Raciti: Sul rilancio dell'area industriale dei comuni di Gela, Mazzarino, Riesi, Caltagirone e Piazza Armerina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dall'Onorevole interrogante nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.

Come noto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 maggio 2015, il territorio del Comune di Gela e le aree di localizzazione delle aziende del comparto della raffinazione del petrolio (Sistemi locali del lavoro di Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina), nonché di quelle dell'indotto attive nel settore della meccanica, dell'elettrotecnica e dei servizi, sono stati riconosciuti, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 e del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, su istanza della Regione Siciliana, « area di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale ».

Secondo quanto previsto dalla citata disciplina, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, ha elaborato, attesi gli obiettivi strategici dell'intervento nell'area definiti in coerenza con le proposte della regione, un « Progetto di riconversione e riqualificazione industriale » (PRRI), anche alla luce degli esiti di un'apposita call per manifestazioni di interesse ad investire nell'area, destinata a imprese italiane ed estere, al fine di rilevare i fabbisogni di investimento delle imprese e, quindi, definire la gamma degli strumenti agevolativi da attivare.

Il 23 ottobre 2018 presso il Mise è stato approvato il Prri mediante l'Accordo di programma siglato dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare, dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dalla regione siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dal Comune di Gela, che, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, ha approvato il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi industriale complessa di Gela.

Tale Accordo ha l'obiettivo di potenziare la dotazione infrastrutturale dell'area in coerenza con il Patto per la Sicilia, rafforzare il tessuto produttivo esistente e lo sviluppo della logistica, attrarre nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili con le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014 e ricollocare i lavoratori interessati.

A tal proposito, rispondendo alla richiesta posta nell'atto in discussione circa la garanzia di risorse adeguate e, quindi, il plafond di risorse stanziato per l'area territoriale gelese, confermo che ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal Prri, il Ministero dello sviluppo economico ha assunto un impegno finanziario di 15 milioni di euro, a valere sulle risorse Pon Imprese e Competitività 2014-2010, per l'agevolazione – attraverso gli strumenti previsti dalla legge n. 181 del 1989 – di investimenti produttivi di dimensioni non inferiori a 1,5 milioni di euro, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Evidenzio che le azioni di rilancio dei territori in crisi prevedono un'integrazione di strumenti e risorse nazionali con quelli regionali. Nel caso di Gela, la regione

siciliana ha assunto un impegno finanziario di 10 milioni di euro per il cofinanziamento degli strumenti agevolativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico. L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla legge n. 181 del 1989 è pertanto pari a 25 milioni di euro e costituisce la dotazione più elevata messa a disposizione di un'area di crisi industriale complessa per tale strumento agevolativo.

Infine, rappresento che la sottoscrizione dell'Accordo di programma e la conseguente apertura del bando per la citata legge n. 181 del 1989 non esauriscono le azioni previste per il rilancio

dell'area: il *modus operandi* sui territori in crisi prevede un'integrazione di politiche a supporto delle piccole e medie imprese, con azioni di sostegno a investimenti cosiddetti strategici compatibili con una strumentazione dedicata di altra natura (ad esempio i contratti di sviluppo).

Si tratta di agevolazioni che hanno un carattere negoziale e che, per loro natura, declinano l'agevolazione su misura dell'investimento. Di conseguenza, allorquando si presenteranno potenziali progetti di investimento strategici per l'area, il Ministero dello sviluppo economico potrà procedere all'individuazione delle risorse e degli strumenti agevolativi opportuni.

ALLEGATO 4

5-00432 Foti: Sull'attività di disattivazione delle installazioni nucleari e sulla gestione di Sogin S.p.a.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'atto in discussione rappresentando quanto segue.

La So.G.I.N. S.p.A., come noto all'interrogante, è una Società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è responsabile del *decommissioning* (smantellamento) degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. In quest'ambito, la Società ha, inoltre, il compito di localizzare, progettare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi, secondo le previsioni del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

I costi operativi sostenuti dalla Società per lo svolgimento delle attività istituzionali sono remunerati a valere sia la componente tariffaria ARIM2 della bolletta elettrica. Proprio in ragione della sopra indicata modalità di finanziamento delle proprie attività, la So.G.I.N. S.p.A. è soggetta alla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), sulla base di programmi annuali e pluriennali di avanzamento e verifiche svolte in via preventiva e consuntiva, con meccanismi di riconoscimento dei costi finalizzati a garantire la rispondenza delle attività alla *mission* societaria stabilita dalla legge.

Nell'ambito delle iniziative assunte dal nuovo Governo e considerata l'importanza ambientale e sociale, oltre che economica, di un'efficace gestione dei rifiuti radioattivi, il Ministro dello sviluppo economico ha già espresso alla So.G.I.N. S.p.A. (agosto 2018) la necessità di intervenire su questa politica pubblica con specifiche azioni, mirate a dare più efficacia e più

efficienza all'intero processo in tutte le sue componenti, nell'ambito dell'impegno del Governo per lo sviluppo sostenibile.

Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente è la revisione avvenuta a fine 2017 del Piano del *decommissioning* a vita intera che, sulla base dell'attuale stato di avanzamento, comporterebbe un ulteriore aumento dei tempi e dei costi dell'intero processo. Da qui, l'esigenza di verificare in modo approfondito, in confronto anche con il soggetto gestore, come recuperare in termini di efficacia e di efficienza.

Nello specifico dei singoli quesiti posti dall'interrogante rappresento che:

1. In via preliminare, per quanto attiene gli aspetti gestionali richiamati dall'interrogante, si evidenzia nuovamente che Sogin è una società per azioni al 100 per cento di proprietà del Mef, che ha la competenza in tema di gestione del personale. Tuttavia, su esplicita richiesta delle Ooss che avevano proclamato uno sciopero per il 19 ottobre 2018 ed una manifestazione dinanzi al Mise, giustificata dalla interruzione delle relazioni sindacali e dall'incertezza della continuità lavorativa di personale in somministrazione, ho proceduto alla convocazione dei vertici aziendali e delle Organizzazioni sindacali. Abbiamo avuto una serie di incontri al Mise. In seguito a tali incontri è stato ripreso il dialogo sindacale. Inoltre, proprio ieri ho proceduto alla convocazione, per il 26 febbraio 2019, di un tavolo di confronto tra le parti sul nuovo piano industriale. Ad ogni modo, per quanto concerne lo stato del dimensionamento dell'organico, Sogin ha riferito che, dopo aver vissuto una fase

di aumento costante del personale e dei relativi costi nel periodo 2010-2016, negli ultimi anni tale personale è stato ridotto.

2. Con riferimento alla strategia di contenimento dei costi la Sogin ha riferito la scelta di privilegiare la crescita di una nuova generazione manageriale dall'interno, avviando un percorso di formazione di quadri aziendali, che valorizzi le competenze tecniche interne.

Inoltre, la stessa riferisce di aver adottato una strategia per la riduzione dei costi di stoccaggio all'estero del combustibile nucleare riprocessato, che ha portato ad una revisione dei contratti internazionali di trattamento del combustibile nucleare, producendo un risparmio sul piano a vita intera, anche a fronte di servizi aggiuntivi non previsti nei precedenti contratti. La Società ritiene che ulteriori effetti in tal senso potrebbero derivare anche da un secondo negoziato, il quale è attualmente in corso e sarà oggetto di valutazione. Pertanto, con riferimento a tale aspetto ci si riserva di riferire.

3. Circa i ritardi e l'aumento dei costi di smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile, si rappresenta che negli anni passati si sono succedute varie versioni del piano di *decommissioning*, ogni volta con ridefinizione in aumento dei tempi e dei costi. Un'azione di recupero e di conferimento di maggiore efficienza all'intero processo è quindi necessaria e dovrà essere attuata agendo su più leve, inclusa l'operatività della So.G.I.N. S.p.A., che rimane il principale soggetto operativo. Su questo tema, gli attuali vertici della Società riferiscono di aver sottoposto alla valutazione di un soggetto indipendente il piano pluriennale, richiedendo (nel febbraio 2017) alla IAEA – *International Atomic Energy Agency* – una revisione indipendente del proprio programma globale di *decommissioning*.

Viene altresì riferito che il citato soggetto, all'esito di tale revisione, ha indicato una serie di suggerimenti e raccomandazioni in termini di costi, tempi e soluzioni tecnologiche da adottare, che hanno consentito di elaborare un nuovo

piano a vita intera 2019-2022, in ottemperanza al vigente sistema di regolazione definito da ARERA.

Il Piano è stato dunque inviato, dopo la sua approvazione da parte del CdA di Sogin, al Mef, Mise e Arera.

Con riferimento al suddetto Piano quadriennale, l'analisi effettuata sul Programma a vita intera ha condotto l'Arera a richiedere, nell'ambito della DELIBERA n. 606/2018/R/eel del 27 novembre 2018, un'integrazione/rettifica, ove necessario, entro il 30 giugno 2019, del Programma, che includa, tra l'altro, sia un aggiornamento generale in relazione alle principali criticità tuttora in corso, sia i suggerimenti formulati dalla IAEA nell'ambito della sopra citata revisione indipendente, in termini di valutazione aggiornata di tempi e costi in relazione a tutti i principali fattori di rischio (esogeni e endogeni); nonché una proposta completa di misurazione dell'avanzamento fisico delle attività di *decommissioning*.

4. Quanto allo sviluppo di un centro di formazione sulla sicurezza nucleare e sulla gestione dei rifiuti si informa che la Sogin dispone della *Radwaste Management School (RMS)* di Caorso. Nata con l'obiettivo di formare il personale interno, nel corso del tempo la Scuola ha progressivamente aperto i suoi corsi al personale delle società che operano negli impianti in *decommissioning*, agli studenti e ai diplomati e alle diverse figure professionali provenienti da istituzioni e aziende che operano nel campo della sicurezza e della gestione dei rifiuti radioattivi.

In ambito internazionale, la Società informa che la RMS partecipa alla realizzazione di corsi sulla gestione dei rifiuti radioattivi per realtà come, ad esempio, il *Joint Reserch Centre (JRC)* della Commissione Europea. In esecuzione di accordi commerciali remunerativi, ha recentemente realizzato corsi per esperti provenienti dall'Agenzia di sicurezza nucleare nazionale della Cina, con corsi effettuati sia in Italia che in territorio cinese, nonché per la società di stato taiwanese che gestisce lo smantellamento degli impianti nucleari effettuando ripetuti corsi e *trai-*

ning on the job sugli impianti italiani. Inoltre, risulta che la RMS partecipa attivamente al Progetto della Comunità europea ELINDER, tenendo corsi in Italia e all'estero e ad iniziative della *Nuclear Energy Agency* (NEA) nel settore della formazione per il *decommissioning* a livello dei Paesi partner OECD.

Nei territori che ospitano gli impianti nucleari in *decommissioning* la Scuola offre, infine, corsi ai giovani diplomati e sviluppa seminari didattici di natura tecnico-scientifica nell'ambito del Progetto « Alternanza Scuola Lavoro ».

5. Circa l'incarico di collaborazione al dottor Alessandro Castiglia, la Società – sentita a riguardo – ha confermato di aver assegnato l'incarico, evidenziando che questa figura professionale è stata selezionata in virtù della sua pregressa esperienza nel campo nucleare, avendo dato anche supporto nell'ambito del negoziato con la società inglese NDA. Rispetto ad un suo possibile incarico come Consigliere di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri durante il Governo Gen-

tiloni, rappresento che sono state avviate alcune verifiche in merito.

6. In merito a quanto richiesto dall'interrogante sulla piattaforma pptArt che figura nel *curriculum* dell'ingegner Desiata, si rappresenta che la Sogin – sentita a riguardo – riferisce che l'ingegner Desiata non ricopre alcuna carica operativa presso la Società, né è mai stato conferito alcun genere di incarico dalla So.G.I.N. S.p.A. alla *start-up* a pptArt.

7. Circa, infine, le disposizioni riguardanti l'utilizzo di autovetture, la Società – sentita a riguardo – riferisce che ha in vigore una politica di utilizzo delle autovetture da parte del personale con incarichi manageriali. L'attuale vertice afferma di essere intervenuto secondo due specifiche linee di efficientamento dei costi: riduzione del numero delle autovetture in dotazione; riduzione del costo di noleggio delle stesse. Secondo la stessa Società, il parco auto ad uso promiscuo è passato da 66 unità alle 41 attuali e i canoni di noleggio hanno fatto registrare un conseguente taglio dei costi aziendali globali pari al 38,5 per cento.

ALLEGATO 5

5-00927 Businarolo: Sul fallimento della Cariboni Paride S.p.a.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Gruppo Cariboni è stato assoggettato nel 1996 alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Ad oggi, tutte le 20 procedure del Gruppo risultano chiuse ad eccezione di quelle delle Cariboni Paride S.p.a. e Sofim.

Relativamente a tali ultime due procedure, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato il 24 ottobre 2018, il deposito degli atti finali, tra i quali il rendiconto, il bilancio finale ed i piani di riparto tra i creditori, ai sensi dell'articolo 213 della legge Fallimentare.

Con particolare riferimento alla Cariboni, il riparto finale ha previsto il pagamento integrale dei residui debiti in precedenza e privilegiati da stato passivo e

di un ulteriore percentuale dell'11,65 per cento in favore dei creditori chirografari (per una percentuale complessiva del 68,65 per cento dei crediti iscritti).

I citati piani di riparto, secondo quanto riferito dai Commissari liquidatori, sono stati depositati il 16 novembre 2018 presso la competente cancelleria del Tribunale di Lecco, unitamente al bilancio di liquidazione e al conto di gestione.

In data 27 dicembre 2018 il citato Tribunale ha rilasciato il certificato dal quale si evince che non sono state proposte opposizioni né osservazioni ai sensi di legge.

Pertanto, si evidenzia che sono in corso i pagamenti relativi al piano di riparto, che a breve saranno completamente eseguiti.

ALLEGATO 6

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1

(Disposizioni in materia di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d-*bis*) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di garantire il principio del riposo settimanale del lavoratore di cui all'articolo 36, terzo comma, della Costituzione, sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi al dettaglio nei quali si svolgono le attività commerciali individuate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione:

a) delle attività commerciali elencate dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) degli autosaloni;

c) degli esercizi commerciali al dettaglio ubicati nelle autostazioni, nei parchi divertimento, negli stadi e nei centri sportivi.

1-*ter*. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui al comma 1-*bis* osservano, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la chiusura domenicale e festiva nonché, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, le festività per cui è previsto l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio sono le seguenti: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* non si applicano agli esercizi commerciali al dettaglio in essi indicati ove ubicati nei centri storici, come individuati dai Comuni in base all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o trasferiti dai medesimi centri storici in altra zona a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, salvo siano collocati nelle strutture di cui alle lettere e), f) e g) del medesimo articolo 4, comma 1, che osservano la sola chiusura festiva nelle giornate indicate dal comma

1-ter con la possibilità di derogare fino ad un numero massimo di 4 festività nel corso dell'anno, scelte dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento.

1-quinquies. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui al comma 1-bis derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dal comma 1-ter fino ad un numero massimo di 30 giornate nel corso dell'anno di cui fino ad un numero massimo di 4 festività e un numero di domeniche compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 26, scelte dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento. Qualora una festività tra le 4 scelte dalla regione cada di domenica, quest'ultima non viene conteggiata ai fini della deroga prevista dal presente comma. Per la facoltà di apertura prevista dalle disposizioni di cui al presente comma, le regioni, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, dispongono un piano triennale tenendo in considerazione le esigenze della clientela rispetto alle diverse categorie merceologiche.

1-sexies. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.

1-septies. In caso di recidiva può essere altresì disposta la sanzione amministrativa di cui al comma 1-sexies aumentata del doppio e, in caso di particolare gravità o di recidiva reiterata, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 5 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La recidiva reiterata si verifica

qualora il numero delle stesse violazioni sia pari o superiore a tre in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

1-octies. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1-sexies e 1-septies sono devoluti ai comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni medesimi. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad azioni di contrasto dell'abusivismo commerciale e ad azioni di promozione del decoro urbano. ».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del presente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 11 è abrogato;

b) l'articolo 12 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 22 le parole: « , 11 » sono soppresse.

3. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Art. 2.

(Osservatorio sulle aperture domenicali e festive)

1. Allo scopo di verificare gli effetti della regolazione delle aperture domenicali e festive prevista dalle disposizioni di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e i suoi componenti sono nominati, in numero non superiore a 20, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.